

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato (di seguito "evento/i") che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e per le quali è richiesta la presenza di personale di Polizia Locale.
- 2) L'attività di Polizia Locale riguarda esclusivamente la presenza di personale della Polizia Locale in relazione ai seguenti servizi:
 - a) servizi di viabilità veicolare e/o pedonale
 - in caso di eventi commerciali, industriali, culturali o sportivi di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli e/o persone;
 - in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di eventi commerciali, sportivi, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità;
 - in caso di riprese cinematografiche e televisive
 - b) servizi di scorta di sicurezza o in occasione di manifestazioni e gare sportive;
 - c) servizi di scorta di trasporti o veicoli eccezionali.
 - d) altri servizi di viabilità per eventi non identificati nei precedenti punti, organizzati da privati o enti pubblici e privati diversi dal comune di Piacenza.
- 3) Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.

Art. 2 Attività soggette al Regolamento

- 1) Sono soggette al Regolamento le attività e le iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico.
- 2) Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all'evento, costituisce presunzione relativa dell'assenza di interesse pubblico dell'evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.
- 3) Sono soggette al Regolamento le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell'evento.

Art. 3 Manifestazioni accessorie

- 1) In occasione degli eventi di cui all'articolo precedente possono essere organizzate le seguenti attività accessorie:
 - a) somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
 - b) raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell'art. 7, D. Lgs. n. 117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;
 - c) lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001.

Art. 4 Attività escluse dal Regolamento

- 1) Sono escluse le attività ed iniziative di carattere privato che hanno seguenti finalità:
 - a) di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.);
 - b) di carattere religioso, quando svolte al di fuori dei luoghi di culto;
 - c) di carattere politico/sindacale, ad esclusione dei comizi elettorali;
 - d) di carattere culturale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione;
 - e) prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
 - f) prestazioni del personale della Polizia Locale del comune di Piacenza rese nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
 - g) manifestazioni organizzate direttamente dal comune di Piacenza;
 - h) cerimonie funebri;
 - i) eventi non compresi nei precedenti punti, per i quali la Giunta Comunale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico ed in cui l'interesse pubblico sia preponderante rispetto a quello lucrativo. La sola concessione del patrocinio e/o collaborazione da parte del comune di Piacenza non costituisce di per sé deroga al pagamento delle prestazioni rese.

Art. 5 Condizioni oggettive

- 1) Gli eventi richiedono l'effettuazione di servizi di Polizia Locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno due delle seguenti circostanze:
 - a) previsione di afflussi superiore a n. 50 persone;
 - b) interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta;
 - c) utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture;
 - d) necessità di individuare di corridoi da controllare, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso;
- 2) Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di Polizia Locale per gli eventi di cui al presente regolamento, sono rimesse al Comando di Polizia Locale che si esprime a termini dell'art. 8.

Art. 6 Programmazione attività soggette al presente Regolamento

- 1) Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di Polizia Locale richiedono, in funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all'evento, una preventiva programmazione.
- 2) Il comune di Piacenza fornisce adeguata informazione e pubblicità al presente Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.
- 3) Le prestazioni relative agli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere rese, subordinatamente alla realizzazione di questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di Polizia Locale.

Art. 7 Presentazione e esame domande

- 1) I soggetti promotori di eventi che necessitano prestazioni di servizio aggiuntivo da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale soggette a pagamento, presentano domanda al Comune di Piacenza, almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione. Il termine di 30 giorni vale anche per gli eventi che prevedono fino a 200 partecipanti, per la quale è richiesta la Scia a termini dell'art. 19, legge n. 241/1990.
- 2) A corredo della domanda inoltrata a termini degli articoli 68 e 69 TULPS (Scia o licenza) il soggetto di cui al primo comma, allega richiesta di destinazione del personale di Polizia Locale allo svolgimento delle attività di legge.
- 3) Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente regolamento, l'Ufficio competente all'istruttoria invia la documentazione al Comando Polizia Locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento e ne informa il richiedente, ai fini della prestazione della garanzia.
- 4) Al ricevimento della domanda, il Corpo di Polizia Locale, previo eventuale confronto con la locale Questura per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica,
 - a) istruisce la richiesta
 - b) individua i servizi necessari per assicurare lo svolgimento dell'evento,
 - c) definisce il numero di operatori necessari, la loro qualifica, gli orari ed i veicoli di servizio da utilizzare,
 - d) preventiva i costi del servizio.
 - e) valuta l'eventuale emissione dell'ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione stradale
 - f) esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza, anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;
- 5) Nella domanda deve essere specificato:
 - a) tipo di evento e modalità di svolgimento;
 - b) data e durata dell'evento (ora di inizio e fine);
 - c) generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;
 - d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
 - e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
 - f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari;
 - g) impegno a costituire le garanzie richieste dall'ente;

Art. 8 Costi del personale di Polizia Locale a carico del privato richiedente

- 1) Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.
- 2) Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia Locale (ovvero dal competente ufficio amministrativo) sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente.

Art. 10 Pagamento e rendicontazione

- 1) Il pagamento dei corrispettivi, determinato dal comando di Polizia Locale ai sensi dell'articolo precedente deve essere effettuato prima dell'inizio dell'evento.
- 2) Al termine dell'evento, il Comando di Polizia Locale consuntiva i servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.
- 3) Nel caso in cui il consuntivo sia diverso da quanto preventivato e pagato si procederà a conguaglio delle somme. In caso di minore spesa l'ente rimborserà la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. In caso di maggiore spesa l'ente richiederà la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.
- 4) In caso di mancato pagamento l'ente provvederà a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva in uso.

Art. 11 Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel regolamento, si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali applicabili in materia¹.

¹ *D.L. 50/2017 e CCNL 2016-2018 comparto Funzioni Locali all'atto di redazione del regolamento, giugno 2019*